

68.disp. att. c.c. - valore unità immobiliare in millesimi

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 68. disp. att. c.c. - valore unità immobiliare in millesimi

Art. 68. disp. att. c.c. - valore unità immobiliare in millesimi

1. Ove non precisato dal titolo ai sensi dell'articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.

2. Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare

Articolo aggiornato con la Legge 11 dicembre 2012, n. 220 Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Gazzetta n. 293 del 17 dicembre 2012

Vecchio articolo in vigore fino al 12 giugno 2013

Art. 68

1. Per gli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il regolamento di condominio deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini.

2. I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell'intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.

3. Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano

Documenti collegati:

[contributi e spese condominiali - spese di gestione \(ripartizione\) - Cass. n. 10081/2013](#)

Deliberazione assembleare di ripartizione delle spese - Mancanza di tabelle millesimali -

Rilevanza ai fini dell'esonero del singolo condomino dal pagamento - Esclusione -

Contestazione dei criteri di riparto seguiti - Necessità. Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 10081 del 26/04/2013

68.disp. att. c.c. - valore unità immobiliare in millesimi

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello